

PATTO DI INTEGRITA' TRA LA PROVINCIA DI VARESE E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI ESPLETATE DALLA PROVINCIA DI VARESE, ANCHE IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE.

La Provincia di Varese
e
l' Operatore economico

VISTO

- l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che prevede espressamente la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13/12/2019, come modificato con successivi aggiornamenti;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021 – 2023 della Provincia di Varese pubblicato sul proprio sito istituzionale

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Finalità

- 1.1 Il presente Patto di integrità (di seguito anche Patto) rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dalla Provincia di Varese.
- 1.2 Il Patto è un accordo tra la Provincia di Varese e gli Operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola le parti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla procedura di gara fino al termine dell'esecuzione contrattuale.
- 1.3 L'Operatore economico e la Provincia di Varese dichiarano di essere a conoscenza e di accettare il suo contenuto.

Articolo 2
Ambito di applicazione

- 2.1 Il Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- 2.2 Il Patto di Integrità regola i comportamenti:
 - di ogni soggetto della Provincia di Varese impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nelle fasi di esecuzione del conseguente contratto;
 - degli Operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette della Provincia di Varese sia nella fase di svolgimento delle procedure, sia nella fase di esecuzione del contratto.
- 2.3 L'accettazione del Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico, attestata, in fase di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, costituisce condizione essenziale per l'ammissione alla procedura stessa.
- 2.4 Il presente Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto conseguente alla procedura di affidamento.

Articolo 3
Obblighi dell'operatore economico

3.1 Con l'accettazione, l'Operatore economico si impegna a:

- non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, vantaggi o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione e/o l'esecuzione del contratto;
- rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto e a comunicare la Provincia di Varese, in persona del Responsabile della prevenzione della corruzione, qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare la Provincia di Varese, in persona del Responsabile della prevenzione della corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara o nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti della Provincia di Varese;
- a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dell'accettazione del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi.

3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale la Provincia stipula il contratto. In questo caso l'Operatore economico avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola di prevedere il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

L'Operatore economico che stipulerà il contratto con un'Amministrazione diversa dalla Provincia di Varese, sottoscriverà un ulteriore Patto di Integrità, se approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 4

Obblighi della Provincia di Varese

- 4.1 La Provincia di Varese si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale intervenuto a vario titolo nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o riscontri la violazione di prescrizioni stabilite nel proprio Codice di comportamento.
- 4.2 Il personale della Provincia di Varese, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso.
- 4.3 Il personale della Provincia di Varese si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto qualora versi in una situazione di conflitto di interessi o quando abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia all'imparzialità e indipendenza della procedura e/o esecuzione del contratto.
- 4.4 La Provincia di Varese si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o a altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto dai soggetti partecipanti alle procedure di gara o affidatari dei relativi contratti.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

5.1 La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.2 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta, anche in via cumulativa, l'applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve ulteriori previsioni di legge:

- esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento o revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria (qualora prevista);
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e prima della stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione contrattuale.

La Provincia di Varese può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno (e l'applicazione di eventuali penali) a favore della stazione appaltante.

5.3 I dipendenti della Provincia di Varese segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'Amministrazione qualsiasi atto dell'Operatore economico finalizzato ad influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.

5.4 L'operatore Economico segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Provincia di Varese qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Provincia o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità a cui sia obbligato a riferire.

Articolo 6 **Efficacia del Patto di Integrità**

6.1 Il patto di Integrità e le relative eventuali sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima (fatto salvo quanto indicato al punto 3.2).

Articolo 7 **Foro competente**

7.1 Per ogni controversia relativa al presente patto di Integrità fra la Provincia di Varese, Stazione appaltante, e l'Operatore economico e tra gli stessi Operatori economici è competente il Foro di Varese.